SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 2009** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Avvocatura generale dello Stato

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università «Carlo Bo» di Urbino

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Agenzia italiana del farmaco:

Ente nazionale per l'aviazione civile:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2009, n. **28**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha tra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è sostituito dai seguenti:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione, applicati alternativamente o congiuntamente, non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.

2-*bis*. Le differenziazioni delle compensazioni da applicare ai sensi del comma 2 sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 176

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario n. 86)».

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private:

«Art. 150 *(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i princìpi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285»:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.».

«377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 reca «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 reca «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private» e è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto 2006.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 che reca il «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private»:

«2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Per i danni a cose le compensazioni avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Per i danni alla persona, le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione.».

09G0036

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2008.

Approvazione della «Variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante delle fasce fluviali del fiume Dora Riparia, adottata dall'Autorità di Bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 9».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge del 18 maggio 1989, n. 183. recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1 e gli articoli 17 e 18 della legge del 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge del 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge del 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo in data 8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante la «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 31 agosto 1989, n. 203;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera in data 11 dicembre 1997, n. 26, ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 1998, è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 novembre 1998, n. 262;

Considerato che con delibera del 26 aprile 2001, n. 18, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001 , è stato approvato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 agosto 2001, n. 183;

Considerato che con atto del 5 aprile 2006, n. 12, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ha deliberato sul «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia»;

Considerato che la giunta della regione Piemonte ha deliberato in data 23 aprile 2007, n. 40-5775, sul «Progetto di variante del piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia»;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera del 19 luglio 2007, n. 9/2007, ha adottato la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Variante alle fasce fluviali del fiume Dora Riparia», adottata dall'Autorità di bacino del fiume Po con la delibera del 19 luglio 2007, n. 9.

Art. 2.

La cartografia relativa alla variante approvata nell'articolo che precede del presente decreto è depositata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalle modifiche approvate.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate.

Roma, 13 novembre 2008

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 58

09A02915

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2009.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 3749).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in particolare, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 7;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 28 gennaio 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 7;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3691, recante: «Interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie.»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3787, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 12 marzo 2009;

Ritenuto necessario effettuare la ricognizione dei compiti e delle funzioni commissariali al fine di assicurare la salvaguardia della popolazione e del territorio;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire la continuità delle azioni già intraprese per conseguire il definitivo superamento del contesto di criticità che interessa le isole Eolie;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza derivante dagli eventi in premessa citati, all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 dopo le parole «Commissario delegato», sono inserite le seguenti «Capo del Dipartimento della protezione civile». Sono abrogati i commi 2, 7, 8 e 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.

2. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole: «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Sindaco del Comune di Lipari».

3. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole «Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «Sindaco del Comune di Lipari».

4. All'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole: «Comune di Lipari», sono sostituite dalle seguenti «Funzionario delegato - Sindaco del Comune di Lipari» e la frase: «valutazione di fattibilità e realizzazione di un attracco per mezzi di trasporto nell'isola di Stromboli, frazione di Ginostra, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985», è sostituita dalla seguente: «manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gestione del molo situato nell'isola di Stromboli frazione di Ginostra».

5. All'art. 2, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 dopo le parole: «Commissario delegato», sono inserite le seguenti «Capo del Dipartimento della protezione civile».

6. All'art. 6, comma 1 le parole «Il Commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, sono autorizzati a derogare, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza».

7. L'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è abrogato.

8. Il terzo periodo dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato svolge, altresì, ogni attività afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite».

9. Il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «3. I Sindaci delle isole Eolie effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata e pongono in essere le attività di prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi tenuto conto delle attività del centro operativo avanzato di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.».

10. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, è aggiunto il seguente comma: «4. Il Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni commissariali è autorizzato a nominare uno o più soggetti attuatori a cui affidare specifici settori d'intervento».

11. Agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 sono abrogate le parole «Prefetto di Messina».

12. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 è sostituito dal seguente: «Il funzionario delegato di cui all'art. 18, per le attività connesse all'espletamento dell'incarico conferito con la presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare fino ad un massimo di due unità di personale dipendente dal Comune di Lipari corrispondendo a tale personale fino ad un massimo di 50 ore di straordinario effettivamente reso; nonché a stipulare due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale tecnico; agli oneri relativi si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla contabilità del funzionario delegato derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002».

13. Agli articoli 6, 7, 12 e 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «Prefetto di Messina» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile».

14. All'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «tecnico-scientifiche» sono sostituite dalle seguenti: «tecniche di valutazione e pianificazione».

15. Al comma 4 dell'art. 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente comma, e per lo svolgimento delle attività di gestione del presidio territoriale avanzato - posto alle dirette dipendenze del Vice Capo del Dipartimento della protezione civile area tecnico operativa - il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire un incarico dirigenziale di seconda fascia a personale dirigente appartenente ai ruoli speciali di protezione civile di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 o ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga al contingente ivi previsto. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.».

16. All'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo la frase «del medesimo comune», è inserita la seguente: «garantendo il funzionamento delle relative infrastrutture a tal fine predisposte».

17. All'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il Sindaco di Lipari è nominato funzionario delegato per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3225/2002 a tal fine utilizzando le risorse rivenienti dall'applicazione delle contribuzioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 2 che saranno versate direttamente sulla contabilità intestata al predetto funzionario delegato. Il funzionario delegato è autorizzato all'impiego delle risorse derivanti dall'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 sulla base delle indicazioni del Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile».

18. All'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis* Il funzionario delegato - Sindaco di Lipari è autorizzato ad esercitare i poteri derogatori previsti dall'art. 17 limitatamente agli interventi di protezione civile ritenuti prioritari dal Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile.».

19. All'art. 18, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti «, ove non diversamente previsto,».

20. Dopo l'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, è aggiunto il seguente: «20. Le reti e le infrastrutture dei sistemi strumentali preposte ad attività di monitoraggio e sorveglianza, e di allertamento e comunicazione sono sistemi prioritari e fiduciari vincolati per lo svolgimento delle attività e per il perseguimento delle finalità di protezione civile.».

21. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 sono abrogate le parole «ed il Dipartimento della protezione civile».

22. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397 sono abrogate le parole «Prefetto di Messina».

23. È abrogato l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2005, n. 3452.

24. Sono abrogati i commi 14, 15, 16 dell'art. 1 e l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3452.

25. All'art. 1, commi 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3452 le parole «Prefetto di Messina», sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della protezione civile».

26. È abrogato l'art. 16, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2008, n. 3696.

27. È abrogato l'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375 le parole «Commissario Delegato - Prefetto di Messina» sono sostituite dalle seguenti «Sindaco del Comune di Lipari».

28. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine il Commissario delegato provvederà al completamento ed alle attività di manutenzione straordinaria necessarie per assicurare la piena funzionalità dell'opera per le specifiche finalità di protezione civile».

29. Il Prefetto di Messina entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza provvede ad effettuare il passaggio di consegne nei confronti del Commissario delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile per le funzioni di sua competenza. Il Prefetto di Messina provvede per il trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per il superamento dell'emergenza idrica in atto nel territorio delle isole Eolie al Commissario delegato ex ordinanza n. 3738/2009, le restanti risorse - anche provenienti dai contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3225/2002 - saranno trasferite sui capitoli di bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione.

30. È abrogato il comma 2, dell'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A03069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2009.

Iscrizione al n. 38 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla C.C.I.A.A. di Prato, denominato «Servizio di Conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2008 prot. DAG 25/11/2008.0155189.E, con la quale il dott. Carlo Longo, nato a Prato il 16 settembre 1962, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Prato, con sede legale in Prato, via Valentini n. 14, C.F. 92024980481 e P.IVA 01662670973, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di Conciliazione», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio I.A.A. di Prato, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di Conciliazione» della Camera di commercio I.A.A. di Prato risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza, per i conciliatori, dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3, del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Prato, con sede legale in Prato, via Valentini n. 14, CF 92024980481 e P.IVA 01662670973, denominato «Servizio di Conciliazione».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 38 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03310

DECRETO 12 gennaio 2009.

Modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008 d'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 16 dicembre 2008, prot. DAG 29/12/2008.0168975.E, con la quale l'avv. Corrado Conti, nato a Città Sant'Angelo (Pescara) il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti tre ulteriori conciliatori;

Visto il P.D.G. 23 gennaio 2007 modificato con PP.DG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008, con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione non riconosciuta «Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato

«Organismo di conciliazione bancaria», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che, ai sensi dell'art.1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

prof. Bresolin Ferruccio, nato a Trieste, il 23 novembre1935;

prof. Polato Maurizio, nato a Mestre (Venezia), il 2 luglio 1964;

prof. Tantini Giovanni, nato a Verona, il 3 novembre 1939;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG. 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007, 15 febbraio 2008, 16 giugno 2008 e 9 dicembre 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario-Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, C.F. e PI 08934091003, limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento, l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)*i e *b)*i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità:

prof. Bresolin Ferruccio, nato a Trieste, il 23 novembre 1935, prof. Polato Maurizio, nato a Mestre (Venezia), il 2 luglio 1964, prof. Tantini Giovanni, nato a Verona il 3 novembre 1939.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 12 gennaio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A03311

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2009.

Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante norme di attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che i notai «trasmettono la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2»;

Visto l'art. 43, comma 2, il quale prevede che «gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia»;

Visto l'art. 45, comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'analisi della segnalazione di operazione sospetta prevista dal successivo art. 47, le ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione per il tramite degli ordini professionali individuati ai sensi dell'art. 43, comma 2, sono richieste all'ordine competente;

Visto altresì l'art. 48, comma 1, il quale prevede che «L'inoltro della segnalazione agli organi investigativi di cui all'art. 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa sono comunicate, qualora ciò non rechi pre-

giudizio per l'esito delle indagini, dalla UIF direttamente al segnalante ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'art. 43, comma 2»;

Vista la nota del 21 gennaio 2008 del Consiglio nazionale del notariato con la quale lo stesso Consiglio ha dato la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste dal citato art. 43, comma 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale del notariato può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'art. 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Il Consiglio nazionale del notariato trasmette la segnalazione di operazione sospetta alla Unità di informazione finanziaria con la modalità e secondo i principi previsti dall'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3. Il Consiglio nazionale del notariato e l'Unità di informazione finanziaria stipulano, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa ove sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni di operazioni sospette nonché per gli adempimenti di cui agli articoli 45, comma 3, e 48, comma 1.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia: ALFANO

09A03068

DECRETO 26 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 64.137 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre e 23 dicembre 2008, 26 gennaio e 23 febbraio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, di cui al decreto del 27 ottobre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.250 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2008.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2008, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispon-

dente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03777

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 dicembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le Linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto tecnologico nel settore delle nanotecnologie;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, registro n. 2, foglio n. 138;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno e 15 milioni di euro per il secondo e terzo anno;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale

n. 593 dell'8 agosto 2000, delle risorse per il primo anno del richiamato Accordo, pari a 11 milioni di euro;

Vista la delibera della Giunta regionale del Veneto n. 3339 del 24 ottobre 2006, trasmessa con nota in data 13 novembre 2006, relativa alle modalità di attivazione delle risorse del secondo e terzo anno del richiamato Accordo;

Visto il decreto direttoriale n. 2461/Ric. del 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2008 recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto» emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di programma, che prevede la presentazione ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto decreto ministeriale n. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 15 milioni di euro;

Visto il decreto n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione del FAR per l'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione, e confermate nei decreti di riparto del FAR degli anni successivi;

Viste le domande pervenute a fronte del Bando entro la scadenza prevista del 1° marzo 2007;

Visti gli esiti della preselezione prevista all'art. 5 del Bando, a seguito dei quali otto progetti DM37164, DM37844, DM38005, DM38025, DM38033, DM38043, DM38063 e DM38267 sono stati avviati alle attività istruttorie previste ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Acquisiti gli esiti istruttori degli esperti scientifici e degli istituti convenzionati relativi a sei progetti DM37164, DM37844, DM38025, DM38033, DM38043 e DM38063 che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisiti i pareri conclusivi del Comitato in ordine alla finanziabilità dei sopracitati sei progetti DM37164, DM37844, DM38025, DM38033, DM38043 e DM38063 espressi nella seduta del 29 ottobre 2008 e riportati nello stralcio allegato al relativo verbale;

Considerato che per i progetti ammissibili al finanziamento esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per i suddetti progetti ammissibili al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo per ciascuno forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. I sotto elencati progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del decreto direttoriale n. 2461/Ric. del 21 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto», sono ammessi agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante:

DM37164 - Tema 3 Ricerca «Ricoprimenti innovativi trasparenti e nanostrutturati».

Formazione «Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolarmente competenti nei ricoprimenti nanostrutturati».

Beneficiari:

• Nuova OMPI S.r.l. - Villorba (Treviso);

• Fluorital S.r.l. - Piombino Dese (Padova);

DM37844 - Tema 3 Ricerca «Studio di rivestimenti nanostrutturati mediante tecniche di deposizione in vuoto e cold-spray per applicazioni meccaniche avanzate nel settore della bicicletta.».

Formazione «Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di particolari meccanici ad elevate prestazioni».

Beneficiari:

• Campagnolo S.r.l. – Vicenza;

DM38025 - Tema 5 Ricerca «Studio, progettazione e sperimentazione di sistemi polimerici nanocompositi, anche a matrice biodegradabile, per realizzazione di contenitori plastici ad uso alimentare con migliori proprietà meccaniche, di barriera a gas e peso inferiore agli attuali standard».

Formazione «Progetto di formazione per ricercatori nei settori delle nanotecnologie applicate al settore dei polimeri e delle tecnologie di produzione di manufatti a base di polimeri nanocompositi».

Beneficiari:

• Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. - Scorzè (Venezia);

DM38033 - Tema 5 Ricerca «Nanocompounds elastomerici (NEC)».

Formazione «Progetto di formazione per ricercatori nei settori delle nanotecnologie applicate al settore dei polimeri e delle tecnologie di produzione di manufatti a base di polimeri nanocompositi».

Beneficiari:

• A.P.I. Applicazioni Plastiche Industriali S.p.A. - Mussolente (Vicenza);

DM38043 - Tema 3 Ricerca «Studio, progettazione e realizzazione di una tecnologia di ricoprimenti nanostrutturati ad alta proprietà barriera per contenitori di alimenti in materiale plastico».

Formazione «Progetto di formazione per ricercatori nei settori delle nanotecnologie applicate al settore dei polimeri e delle tecnologie di produzione di manufatti a base di polimeri nanocompositi».

Beneficiari:

• SIPA Soc. Industrializzazione Progettazione Automazione S.p.A. - Vittorio Veneto (Treviso);

DM38063 - Tema 6 Ricerca «Maglieria di lana e tessuti di cotone con proprietà innovative ottenute mediante processi al plasma atmosferico a basso impatto ambientale».

Formazione «Progetto di formazione per ricercatori nei settori delle nanotecnologie applicate al settore tessile con particolare riguardo alle tecnologie del plasma».

Beneficiari:

• Benind S.p.A. - Ponzano Veneto (Treviso).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 12.389.279,50 di cui Euro 4.867.113,00 nella forma di contributo nella spesa e Euro 7.522.166,50 nella forma di credito agevolato, come riepilogato nella seguente tabella:

Codice progetto	Agevolazione in C.S.	Agevolazione in C.A.	Totale agevolazione
DM37164	€ 1.033.800,00	€ 1.717.900,00	€ 2.751.700,00
DM37844	€ 820.120,00	€ 1.400.360,00	€ 2.220.480,00
DM38025	€ 613.763,00	€ 1.003.411,50	€ 1.617.174,50
DM38033	€ 901.680,00	€ 892.560,00	€ 1.794.240,00
DM38043	€ 538.150,00	€ 885.135,00	€ 1.423.285,00
DM38063	€ 959.600,00	€ 1.622.800,00	€ 2.582.400,00
TOTALE	€ 4.867.113,00	€ 7.522.166,50	€ 12.389.279,50

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca relative all'anno 2004, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione e confermate nei decreti di riparto del F.A.R. degli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 88

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

Generalità del Progetto

- Domanda: DM37164 del 01/03/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  RICOPRIMENTI INNOVATIVI TRASPARENTI E NANOSTRUTTURATI

  Inizio Attività: 02/04/2008

  Durata mesi: 30

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, particolarmente competenti nei ricoprimenti nanostrutturati.

  Inizio Attività: 01/01/2009

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  FLUORITAL SRL
  VILLORBA - (TV)

  NUOVA OMPI SRL
  PIOMBINO DESE - (PD)

• Costo Totale	€ 2.998.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.958.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 742.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 298.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	940.000	-	940.000
Spese generali	-	-	-	-	564.000	-	564.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	440.000	-	440.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	14.000	-	14.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.958.000	-	1.958.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.958.000	-	1.958.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	340.000	-	340.000
Spese generali	-	-	-	-	204.000	-	204.000
Attrezzature	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Consulenze	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	78.000	-	78.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	742.000	-	742.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	742.000	-	742.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	33.000	-	33.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Subtotale	-	-	-	-	204.000	-	204.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	94.000	-	94.000
Totale	-	-	-	-	298.000	-	298.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	587.400,00	-	587.400,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	1.272.700,00	-	1.272.700,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	-	148.400,00	-	148.400,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	-	445.200,00	-	445.200,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	298.000,00	-	298.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	735.800,00	298.000,00	1.033.800,00
Credito Agevolato fino a €	1.717.900,00	-	1.717.900,00
TOTALE	2.453.700,00	298.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

FLUORITAL SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	250.000	-	250.000
Spese generali	-	-	-	-	150.000	-	150.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	110.000	-	110.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	513.000	-	513.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	513.000	-	513.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Spese generali	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Attrezzature	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Consulenze	-	-	-	-	40.000	-	40.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	17.000	-	17.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	237.000	-	237.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	237.000	-	237.000

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

FLUORITAL SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

FLUORITAL SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	153.900,00	-	153.900,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	333.450,00	-	333.450,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	47.400,00	-	47.400,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	142.200,00	-	142.200,00

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	201.300,00	-	201.300,00
Credito Agevolato fino a €	475.650,00	-	475.650,00
TOTALE	676.950,00	-	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

NUOVA OMPI SRL

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	690.000	-	690.000
Spese generali	-	-	-	-	414.000	-	414.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	330.000	-	330.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	11.000	-	11.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.445.000	-	1.445.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.445.000	-	1.445.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	240.000	-	240.000
Spese generali	-	-	-	-	144.000	-	144.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	61.000	-	61.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	505.000	-	505.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	505.000	-	505.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	33.000	-	33.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Subtotale	-	-	-	-	204.000	-	204.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	94.000	-	94.000
Totale	-	-	-	-	298.000	-	298.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

NUOVA OMPI SRL

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37164

NUOVA OMPI SRL

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	433.500,00	-	433.500,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	939.250,00	-	939.250,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	101.000,00	-	101.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	303.000,00	-	303.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	298.000	-	298.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	534.500,00	298.000,00	832.500,00
Credito Agevolato fino a €	1.242.250,00	-	1.242.250,00
TOTALE	1.776.750,00	298.000,00	

Generalità del Progetto

• Domanda: DM37844 del 28/02/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Studio di rivestimenti nanostrutturati mediante tecniche di deposizione in vuoto e cold-spray per applicazioni meccaniche avanzate nel settore della bicicletta.

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 36

• Progetto di Formazione

Titolo:
Formazione di ricercatori industriali specializzati nelle nanotecnologie, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di particolari meccanici ad elevate prestazioni.

Inizio Attività: 01/01/2009

Durata mesi: 16

• Beneficiari

CAMPAGNOLO SRL
VICENZA - (VI)

• Costo Totale	€ 2.470.600,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.300.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 925.600,00
- di cui attività di Formazione	€ 245.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37844

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	300.000	-	300.000
Spese generali	-	-	-	-	180.000	-	180.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	500.000	-	500.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	260.000	-	260.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.300.000	-	1.300.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.300.000	-	1.300.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	391.000	-	391.000
Spese generali	-	-	-	-	234.600	-	234.600
Attrezzature	-	-	-	-	90.000	-	90.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	190.000	-	190.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	20.000	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	925.600	-	925.600
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	925.600	-	925.600

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37844

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	11.000	-	11.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	31.000	-	31.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	135.000	-	135.000
Subtotale	-	-	-	-	180.000	-	180.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	65.000	-	65.000
Totale	-	-	-	-	245.000	-	245.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37844

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM37844

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	390.000,00	-	390.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	845.000,00	-	845.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	185.120,00	-	185.120,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	555.360,00	-	555.360,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	245.000	-	245.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	575.120,00	245.000,00	820.120,00
Credito Agevolato fino a €	1.400.360,00	-	1.400.360,00
TOTALE	1.975.480,00	245.000,00	

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38025

Generalità del Progetto

- Domanda: DM38025 del 01/03/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Studio, progettazione e sperimentazione di sistemi polimerici nanocompositi, anche a matrice biodegradabile, per realizzazione di contenitori plastici ad uso alimentare con migliori proprietà meccaniche, di barriera a gas e peso inferiore agli attuali standard.

  Inizio Attività: 02/01/2008

  Durata mesi: 30

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  PROGETTO DI FORMAZIONE PER RICERCATORI NEI SETTORI DELLE NANOTECNOLOGIE APPLICATE AL SETTORE DEI POLIMERI E DELLE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI MANUFATTI A BASE DI POLIMERI NANOCOMPOSITI

  Inizio Attività: 01/10/2008

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO SPA
  SCORZE' - (VE)

• Costo Totale	€ 1.807.020,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 867.750,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 732.290,00
- di cui attività di Formazione	€ 206.980,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	249.530	-	249.530
Spese generali	-	-	-	-	149.720	-	149.720
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	315.000	-	315.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	142.000	-	142.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	11.500	-	11.500
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	867.750	-	867.750
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	867.750	-	867.750

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	258.810	-	258.810
Spese generali	-	-	-	-	155.280	-	155.280
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	45.000	-	45.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	135.000	-	135.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	138.200	-	138.200
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	732.290	-	732.290
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	732.290	-	732.290

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38025

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	40.320	-	40.320
Spese trasferta personale	-	-	-	-	3.000	-	3.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	20.260	-	20.260
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	78.600	-	78.600
Subtotale	-	-	-	-	142.180	-	142.180
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	64.800	-	64.800
Totale	-	-	-	-	206.980	-	206.980

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38025

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38025

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	260.325,00	-	260.325,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	564.037,50	-	564.037,50

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	146.458,00	-	146.458,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	439.374,00	-	439.374,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	206.980	-	206.980
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	406.783,00	206.980,00	613.763,00
Credito Agevolato fino a €	1.003.411,50	-	1.003.411,50
TOTALE	1.410.194,50	206.980,00	

Generalità del Progetto

- Domanda: DM38033 del 01/03/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  NANOCOMPOUNDS ELASTOMERICI (NEC)

  Inizio Attività: 07/07/2008

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  PROGETTO DI FORMAZIONE PER RICERCATORI NEI SETTORI DELLE NANOTECNOLOGIE APPLICATE AL SETTORE DEI POLIMERI E DELLE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI MANUFATTI A BASE DI POLIMERI NANOCOMPOSITI.

  Inizio Attività: 07/01/2009

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI SPA
  MUSSOLENTE - (VI)

• Costo Totale	€ 1.971.200,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 1.059.200,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 620.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 292.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -2.000,00

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38033

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	257.000	-	-	257.000
Spese generali	-	-	-	154.200	-	-	154.200
Attrezzature	-	-	-	60.000	-	-	60.000
Consulenze	-	-	-	100.000	460.000	-	560.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	30.000	-	-	30.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-2.000	-	-	-2.000
Subtotale	-	-	-	599.200	460.000	-	1.059.200
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	599.200	460.000	-	1.059.200

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	210.000	-	-	210.000
Spese generali	-	-	-	126.000	-	-	126.000
Attrezzature	-	-	-	42.000	-	-	42.000
Consulenze	-	-	-	-	220.000	-	220.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	22.000	-	-	22.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	400.000	220.000	-	620.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	400.000	220.000	-	620.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38033

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	12.000	-	-	12.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	6.000	-	6.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	38.000	-	38.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	145.000	-	145.000
Subtotale	-	-	-	12.000	189.000	-	201.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	91.000	-	-	91.000
Totale	-	-	-	103.000	189.000	-	292.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38033

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	45%	40%	40%	40%
Credito Agevolato	50%	50%	55%	55%	55%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	35%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	45%	45%	50%	50%	50%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38033

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	239.680,00	184.000,00	-	423.680,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	329.560,00	253.000,00	-	582.560,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	120.000,00	66.000,00	-	186.000,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	200.000,00	110.000,00	-	310.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	103.000	189.000	-	292.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	609.680,00	292.000,00	901.680,00
Credito Agevolato fino a €	892.560,00	-	892.560,00
TOTALE	1.502.240,00	292.000,00	

Generalità del Progetto

- Domanda: DM38043 del 28/02/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Studio, progettazione e realizzazione di una tecnologia di ricoprimenti nanostrutturati ad alta proprietà barriera per contenitori di alimenti in materiale plastico

  Inizio Attività: 02/01/2008

  Durata mesi: 30

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Progetto di formazione per ricercatori nei settori delle nanotecnologie applicate al settore dei polimeri e delle tecnologie di produzione di manufatti a base di polimeri nanocompositi

  Inizio Attività: 01/10/2008

  Durata mesi: 16

- Beneficiari

  SIPA SOC. IND.NE PROGETT.NE AUTOMAZIONE
  VITTORIO VENETO - (TV)

• Costo Totale	€ 1.567.880,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 902.700,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 497.300,00
- di cui attività di Formazione	€ 167.880,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38043

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	339.200	-	339.200
Spese generali	-	-	-	-	203.500	-	203.500
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	350.000	-	350.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	10.000	-	10.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	902.700	-	902.700
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	902.700	-	902.700

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	129.600	-	129.600
Spese generali	-	-	-	-	77.700	-	77.700
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	130.000	-	130.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	30.000	-	30.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	497.300	-	497.300
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	497.300	-	497.300

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38043

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	32.340	-	32.340
Spese trasferta personale	-	-	-	-	2.000	-	2.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	18.340	-	18.340
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	72.000	-	72.000
Subtotale	-	-	-	-	124.680	-	124.680
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	43.200	-	43.200
Totale	-	-	-	-	167.880	-	167.880

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38043

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	270.810,00	-	270.810,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	586.755,00	-	586.755,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	99.460,00	-	99.460,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	298.380,00	-	298.380,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	167.880	-	167.880
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	370.270,00	167.880,00	538.150,00
Credito Agevolato fino a €	885.135,00	-	885.135,00
TOTALE	1.255.405,00	167.880,00	

Generalità del Progetto

- Domanda: DM38063 del 26/02/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Maglieria di lana e tessuti di cotone con proprietà innovative ottenute mediante processi al plasma atmosferico a basso impatto ambientale

  Inizio Attività: 01/05/2008

  Durata mesi: 36

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  PROGETTO DI FORMAZIONE PER RICERCATORI NEI SETTORI DELLE NANOTECNOLOGIE APPLICATE AL SETTORE TESSILE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE TECNOLOGIE DEL PLASMA

  Inizio Attività: 01/02/2009

  Durata mesi: 14

- Beneficiari

  BENIND SPA
  PONZANO VENETO - (TV)

- Costo Totale € 2.846.000,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 1.664.000,00
  - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo € 902.000,00
  - di cui attività di Formazione € 280.000,00

  al netto di recuperi pari a € -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38063

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	340.000	-	340.000
Spese generali	-	-	-	-	204.000	-	204.000
Attrezzature	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Consulenze	-	-	-	-	570.000	-	570.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	400.000	-	400.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	50.000	-	50.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.664.000	-	1.664.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.664.000	-	1.664.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	120.000	-	120.000
Spese generali	-	-	-	-	72.000	-	72.000
Attrezzature	-	-	-	-	200.000	-	200.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	410.000	-	410.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	902.000	-	902.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	902.000	-	902.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38063

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	-	-	13.000	-	13.000
Spese trasferta personale	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Altre spese correnti	-	-	-	-	37.000	-	37.000
Strumenti e attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	131.000	-	131.000
Subtotale	-	-	-	-	186.000	-	186.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	94.000	-	94.000
Totale	-	-	-	-	280.000	-	280.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38063

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38063

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	499.200,00	-	499.200,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	1.081.600,00	-	1.081.600,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	-	-	-	180.400,00	-	180.400,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	541.200,00	-	541.200,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	-	280.000	-	280.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	679.600,00	280.000,00	959.600,00
Credito Agevolato fino a €	1.622.800,00	-	1.622.800,00
TOTALE	2.302.400,00	280.000,00	

09A03174

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Agnes Hecz, delle qualifiche professionali estere quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Agnes Hecz;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto in possesso del diploma di laurea specialistica di «Professoressa di lingua e letteratura italiana per le scuole medie», conseguita presso l'Università degli studi «Eötvös Loránd Tudományegyetem» di Budapest;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Oklevel»

«Olasz Nyelv és Irodalom Szakos Középiskolai Tanárnak» (Professoressa di lingua e letteratutura italiana per le scuole medie), conseguito nel 1993, presso l'Università «Eötvös Loránd Tudományegyetem» di Budapest;

«Francia Nyelv és Irodalom Szakos Kozépiskolai Tanarnak» (Professoressa di lingua e letteratura Francese per le scuole medie) conseguito nel 1993, presso l'Università «Eötvös Loránd Tudományegyetem» di Budapest,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Agnes Hecz, nata a Budapest (Ungheria) il 9 giugno 1969, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Francese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03032

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Clara Cozma, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Clara Cozma;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito la laurea in filologia con specializzazione in lingua e letteratura italiana e inglese presso l'Università «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in filologia con specializzazione in lingua e letteratura italiana e inglese», conseguito nel febbraio 1999, presso l'Università «Babes-Bolyai» di Cluj-Napoca (Romania);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificato di conseguimento del titolo definitivo per l'insegnamento», rilasciato in data 17 febbraio 2003 dall'Università di Babes-Bolyai di Cluj-Napoca (Romania),

posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Clara Cozma, nata a Cluj-Napoca il 3 ottobre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03033

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Mario La Barbera, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Mario La Barbera;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in Lingua e letterature straniere moderne presso l'Università degli studi di Palermo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Lingue e letterature straniere moderne» conseguito il 29 marzo 1984 presso l'Università degli studi di Palermo;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato il 20 giugno 1994 da «Universidad de La Laguna» di Tenerife (Spagna), posseduto dal cittadino italiano prof. Mario La Barbera, nato a Casteldaccia (Palermo) il 20 gennaio 1959, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Inglese e Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese e Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03034

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Álvarez San Andrés, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; ; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ana Álvarez San Andrés;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 Celi 5 doc. rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Licenciada en Filología Hispánica», conseguito nel 2004 presso l'Università Complutense di Madrid;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito nel 2005 presso l'Università Complutense di Madrid,

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Ana Álvarez San Andrés, nata a Madrid il 17 settembre 1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03031

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ute Wieser, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ute Wieser;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie» (Lehramtsstudium: Unterichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politiche Bildung; Unterichtsfach: Deutsch), conseguito il 18 giugno 2007 presso l'Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Bestätigung gemäß § 27a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 12 agosto 2008,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Ute Wieser, nata a Bolzano il 10 settembre 1983, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

93/A materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03030

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Claudia Torino, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Claudia Torino;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in Lingua e letterature straniere moderne presso l'Università degli studi di Trieste;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Lingue e letterature straniere moderne» conseguito nel 1995 presso l'Università degli studi di Trieste;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Esame professionale per i lavoratori nel settore dell'istruzione» conseguito il 21 marzo 2001 presso l'Istituto Pedagogico di Capodistria (Slovenia),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Claudia Torino, nata a Capodistria (Slovenia) l'11 gennaio 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Inglese e Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese e Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03029

DECRETO 5 marzo 2009.

Riconoscimento, al prof. Roberto Alessandro Cristiano Giacomo Carlo Garetto, delle qualifiche professionali estere, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Roberto Alessandro Cristiano Giacomo Carlo Garetto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 Marzo 2005, in quanto in possesso di laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Camerino;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 28 gennaio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Laurea in Giurisprudenza» conseguita il 18 febbraio 2004 presso l'Università degli studi di Camerino;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato il 6 marzo 2008 dall'Università di Murcia (Spagna),

posseduto dal cittadino italiano prof. Roberto Alessandro Cristiano Giacomo Carlo Garetto, nato a Ivrea (Torino) il 21 ottobre 1964, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente negli istituti di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso:

19/A Discipline giuridiche ed economiche.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A03028

DECRETO 16 marzo 2009.

Cessazione dell'attività della Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989 con il quale è stata disposta l'abilitazione a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986 della Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Istituto S. Pio V per le sedi di Roma, via Tovaglieri, successivamente trasferita in viale del Caravaggio n. 84 e di Fonte Avellana (Pesaro), successivamente trasferita in Ancona, Via Filzi n. 6/b;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 24 settembre 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta scuola, con sedi in Roma, viale del Caravaggio n. 84 e in Ancona, via Fabio Filzi n. 6/b; per effetto di tale decreto la scuola ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici di durata triennale ed è stata autorizzata a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto del direttore generale per l'università in data 4 ottobre 2007 con il quale è stato autorizzato il trasferimento della Scuola superiore per mediatori linguistici, da viale del Caravaggio n. 84 a via Stanislao Cannizzaro, 83/A in Roma;

Vista la nota dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» in data 9 dicembre 2008, con la quale il citato Istituto ha ritenuto opportuno comunicare la cessazione delle attività della Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma in via Stanislao Cannizzaro 83/A, assicurando la prosecuzione dei cicli in corso, sino all'esaurimento degli stessi presso la facoltà di interpretariato e traduzione della Libera Università «S. Pio V»;

Considerato che con la stessa nota il predetto Istituto ha confermato l'operatività a tutti gli effetti della sede di Ancona in via Fabio Filzi n. 6/b;

Decreta:

1. A partire dall'anno accademico 2008-2009 la Scuola superiore per mediatori linguistici di Roma, via Stanislao Cannizzaro 83/A, cessa la propria attività.

2. La prosecuzione del ciclo di studi in corso, è assicurata sino all'esaurimento dello stesso presso la facoltà di interpretariato e traduzione della Libera Università «S. Pio V».

3. Resta confermata l'operatività a tutti gli effetti della sede di Ancona in via Fabio Filzi n. 6/b.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A03082

DECRETO 20 marzo 2009.

Revoca di riconoscimento della sede periferica di Treviso dell'«Istituto di terapia familiare» di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze

di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994 con il quale l'«Istituto di terapia familiare» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale ai sensi del suindicato regolamento è stato approvato l'avvenuto adeguamento alle disposizioni del titolo II dello stesso provvedimento dell'ordinamento adottato dall'«Istituto di terapia familiare» di Firenze;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Treviso;

Considerato che nella relazione annuale sull'attività svolta, inviata con nota del 6 marzo 2007, il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato che la sede di Treviso ha concluso la sua attività nel mese di febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il riconoscimento della sede periferica di Treviso dell'«Istituto di terapia familiare» di Firenze, disposto con decreto in data 16 ottobre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A03515

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ina Beeretz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 gennaio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Ina Beeretz nata a Koln-Porz (Germania) il giorno 29 novembre 1974, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 12 dicembre 2001 dalla Landesprüfungsamt für Heilberufe beim Versorgungsamt Hannover - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della protessione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Landesprüfungsamt für Heilberufe beim Versorgungsamt Hannover - Germania, in data 12 dicembre 2001 alla signora Ina Beeretz, nata a Koln-Porz (Germania) il giorno 29 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La signora Ina Beeretz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03301

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cornelia Wimmer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 dicembre 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la signora Cornelia Wimmer nata a St. Polten (Austria) il giorno 28 marzo 1978, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 21 novembre 2001 dalla Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Universität Wien - Austria, in data 21 novembre 2001 alla signora Cornelia Wimmer, nata a St. Polten (Austria) il giorno 28 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La signora Cornelia Wimmer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A03302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2009.

Conferma al Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», in Firenze, costituito per la tutela della sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Fiorentini», dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato approvato lo statuto del Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», con sede in Firenze - Via Belfiore, n. 9, costituito per la tutela della sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Fiorentini», e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006674 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Vista la nota presentata in data 25 novembre 2008, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 14 dicembre 2004, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Confermato al Consorzio «Chianti Colli Fiorentini», con sede in Firenze, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nei riguardi della sottozona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Colli Fiorentini», conferito con il decreto ministeriale 14 dicembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio «Chianti Colli Fiorentini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03024

DECRETO 18 marzo 2009.

Modifica del decreto 3 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio di Voghiera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 188 del 14 agosto 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio di Voghiera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4031, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Aglio di Voghiera» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4031;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 3 agosto 2007 alla denominazione «Aglio di Voghiera» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come de-

nominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota 11 marzo 2009, numero di protocollo 4031 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A03264

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 gennaio 2009.

Linee di indirizzo per l'attività promozionale 2008-2010.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero» ed, in particolare, l'art. 7;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56, recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese, che indica le linee direttrici dell'attività promozionale definite dal Ministro dello sviluppo economico (allora delle attività produttive) quali riferimento per l'orientamento dell'azione di sistema-paese all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, convertito con legge n. 121 del 14 luglio 2008, concernente le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto 9 luglio 2008 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha delegato alcuni atti all'on. Adolfo Urso, nominato Sottosegretario di Stato con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Acquisito il parere positivo del Comitato consultivo dell'ICE di cui alla nota del Sottosegretario Urso del 13 gennaio scorso;

Stante l'esigenza di aggiornare alla luce della congiuntura economica le Linee direttrici per l'attività promozionale per il triennio 2008-2010, emanate con decreto del Ministro del commercio internazionale il 21 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Le Linee direttrici dell'attività promozionale per l'anno 2009 vengono aggiornate con il documento allegato.

L'Istituto nazionale per il commercio estero elabora, in attuazione di tali indicazioni, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, la proposta di piano annuale della propria attività, definendo gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi.

Il piano di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione della competente Direzione generale del Ministero, in base a quanto stabilito in materia di adozione di atti e provvedimenti amministrativi dall'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

Le Linee direttrici di cui al precedente articolo costituiscono atto di indirizzo e di orientamento dell'attività promozionale svolta all'estero dalle amministrazioni pubbliche elencate dal comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 gennaio 2009

p. *Il Ministro dello sviluppo economico*
Il Sottosegretario di Stato
URSO

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 177

ALLEGATO

Adattamento alle "Linee direttrici dell'attività promozionale 2008-2010"

1. CONTESTO ECONOMICO

Congiuntura internazionale

L'anno 2009 si apre con previsioni critiche per i commercio internazionale a causa del contenimento della crescita mondiale, stimata dal FMI al 2,2%, a fronte del 3,7% del 2008.

Le due componenti macroeconomiche della domanda aggregata a livello mondiale *"investimenti totali"* e *"consumo delle famiglie"* registreranno nel complesso una contrazione significativa (v. tavola 1), con andamenti differenziati nelle diverse aree geo-economiche in dipendenza del diverso contagio della crisi finanziaria internazionale.

La fotografia che ne risulta, infatti, fa registrare un forte rallentamento per le *economie avanzate* e nel contempo una crescita della produzione - seppur inferiore rispetto alle precedenti aspettative - di *mercati emergenti* e *paesi in via di sviluppo*, area in cui si stima un aumento del PIL pari al 5,1% per il 2009. (v. tabella 2).

E’ il caso di sottolineare la crescita considerevole per alcuni paesi quali Qatar, Azerbajan e Angola (v.tabella 3), dove le previsioni stimano valori di incremento del PIL superiore al 10% .

Tavola 1 - Investimenti totali e consumi delle famiglie per aree geografiche

(variazioni % medie annue)

	Investimenti totali			Consumi delle famiglie		
	2008	*2009*	*2010*	*2008*	*2009*	*2010*
Totale mondo	3,0	-0,2	3,9	5,1	-1,1	1,4
Europa Occidentale	0,5	-3,5	1,8	0,7	0,1	0,9
Nuovi paesi UE	10,2	3,3	5,3	4,6	2,0	3,4
Resto Europa	7,4	0,2	5,2	10,5	-3,7	0,7
Nord Africa - Medio Oriente	9,5	7,4	7,6	6,8	5,4	5,5
NAFTA	-1,5	-8,4	0,4	1,0	-1,1	1,0
America Latina	12,0	1,3	5,0	5,6	1,3	2,3
Asia	5,8	6,4	6,7	2,8	2,3	3,3
Oceania e Sud Africa	7,4	2,5	4,1	2,2	0,8	1,7

Fonte: Prometeia

Tabella 2 – Tassi di crescita del PIL a prezzi costanti *(variazioni percentuali)*

AREE GEOGRAFICHE	2006	2007	2008 (3)	2009 (4)
MONDO	**5,1**	**5,0**	**3,7**	**2,2**
Economie avanzate	3,0	2,6	1,4	-0,3
Area Euro	2,8	2,6	1,2	-0,5
Gruppo G7	2,7	2,2	1,2	0,1
NIE's (1)	5,6	5,6	3,9	2,1
Altre Economie avanzate *(esclusi G7 e Area Euro)*	4,5	4,7	2,9	1,5
Unione Europea	3,3	3,1	1,5	-0,2
Mercati emergenti e paesi in via di sviluppo	7,9	8,0	6,6	5,1
Africa	6,1	6,1	5,2	4,7
Africa sub-sahariana	6,6	6,8	5,5	5,1
Europa centro orientale	6,7	5,7	4,2	2,5
Ex CSI e Mongolia	8,2	8,6	6,9	3,2
Asia	9,8	10,0	8,3	7,1
ASEAN 5 (2)	5,7	6,3	5,4	4,2
Medio Oriente	5,7	6,0	6,1	5,3
America centro meridionale	5,5	5,6	4,5	2,5

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Ottobre 2008 e Previsioni intermedie, Novembre 2008

(1) Corea del sud, Hong Kong, Singapore e Taiwan (2) Brunei, Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam

(3) Stime (4) Previsioni

Tabella 3 – Tassi di crescita del PIL, a prezzi costanti, di alcuni mercati internazionali *(variazioni percentuali)*

PAESI	2006	2007	2008 [1]	2009 [2]	PAESI	2006	2007	2008 [1]	2009 [2]
EUROPA					**ASIA**				
Russia	7,4	8,1	6,8	3,5	Arabia Saudita	3,0	3,5	5,9	4,3
Serbia	5,6	7,1	6,0	6,0	Azerbaigian	30,6	23,4	16,0	16,4
Turchia	6,9	4,6	3,5	3,0	Cina	11,6	11,9	9,7	8,5
					Emirati Arabi Uniti	9,4	7,4	7,0	6,0
AFRICA					India	9,8	9,3	7,8	6,3
Algeria	2,0	4,6	4,9	4,5	Iran	5,8	6,4	5,5	5,0
Angola	18,6	21,1	16,0	12,8	Kazakistan	10,7	8,9	4,5	5,3
Egitto	6,8	7,1	7,2	6,0	Qatar	15,0	15,9	16,8	21,4
Libia	6,7	6,8	7,1	8,1	Vietnam	8,2	8,5	6,3	5,5
Nigeria	6,2	5,9	6,2	8,1	**AMERICA**				
Sud Africa	5,4	5,1	3,8	3,3	Brasile	3,8	5,4	5,2	3,0
Tunisia	5,5	6,3	5,5	5,0	Perù	7,7	8,9	9,2	7,0

Fonte: FMI, World Economic Outlook, Ottobre 2008 e Previsioni intermedie, Novembre 2008

[1] Stime [2] Previsioni

Situazione nazionale

Il quadro che si delinea nello scenario internazionale fa emergere un allarme recessione per le imprese italiane, che dovranno confrontarsi nel 2009 con gli effetti di stagnazione o di raffreddamento della domanda estera a causa della crisi finanziaria generalizzata, in particolare nei paesi di più tradizionale interesse.

Negli ultimi anni il mantenimento di posizioni dell'Italia in molti mercati si è reso possibile grazie ai livelli di competitività recuperati.

Nel **2007** l'Italia si è aggiudicata: il **settimo posto quale paese esportatore al mondo** con una quota di mercato del 3,6% (in realtà il sesto se si tiene conto delle triangolazioni - Paesi Bassi che si posizionano al 6° posto); il **sesto quale paese investitore al mondo** (scalando cinque posizioni in un anno*)* con un importo pari a circa 90,8 miliardi di dollari.
Ciò grazie agli *investimenti in qualità* che hanno fatto raggiungere un segmento dell'economia mondiale ad alto valore, sia nei beni strumentali che nei beni di consumo. Segmento che dovrebbe risentire meno della crisi globale se il sistema-italia riuscirà ad orientare ed a sostenere bene le nostre imprese.

Anche nel **2008,** l'Italia resiste meglio degli altri paesi europei: **l'export italiano è aumentato di 12,9 miliardi di euro, segnando un significativo incremento del 4,3%,** seconda solo alla Germania.

Nel **2009** le scelte pubbliche devono concentrarsi in azioni che facilitino/migliorino **il contesto complessivo in cui le imprese operano -** infrastrutture, collaborazione bilaterale, sostegno finanziario e servizi - che **sempre di più è fattore determinante** per intercettare tempestivamente le occasioni di business nel mercato globale.

2. OBIETTIVI

A) Mercati:

Nel 2009 la strategia pubblica tenderà a:

- **presidiare i mercati di tradizionale interesse** per la produzione italiana - *Europa, USA, Giappone* - più marcatamente segnati dalla fase ciclica di contrazione della domanda, con attenzione agli interventi adottati a sostegno dei consumi interni; le azioni in questi mercati tenderanno a mantenere viva una attenzione che potrà tradursi in acquisti al momento della ripresa del ciclo economico;
- **stimolare i mercati dove le previsioni registrano interessanti valori di crescita del PIL** - *India, Cina, Russia*, *Brasile, Messico, paesi del Golfo* – rispondendo alla domanda di beni consumo della fascia alta e alla domanda di prodotti e know-how collegata ai piani di sviluppo locali;
- **intercettare le potenzialità di business nelle economie contraddistinte da prospettive di sviluppo** - *repubbliche centro-asiatiche, paesi africani e del medio-oriente* - dove si sta facendo sempre più attivo l'impegno di nuovi competitors internazionali soprattutto nei settori dell'edilizia, delle infrastrutture e degli investimenti industriali;
- affiancare le nostre pmi nei mercati in cui sono più numerose le loro presenze, quali quelli dell'area dei Balcani e della sponda sud del Mediterraneo.

L'eventuale conclusione di negoziati internazionali in materia di accesso ai mercati (sul piano bilaterale, UE/CCG e multilaterale WTO, ASEM) potranno creare le condizioni per l'apertura di nuove occasioni commerciali da cogliere.

B) Finalita'

Le scelte operative dovranno assicurare l'impiego ottimale delle risorse e favorire **il raggiungimento di obiettivi commerciali nel breve periodo,** attraverso iniziative di avvicinamento alla domanda estera, anche **ricorrendo alle tecnologie di comunicazione e di commercio innovative**, per gli indubbi vantaggi economici che comportano.

Sul **piano** c**ommerciale** attraverso:

- *la focalizzazione dei progetti su iniziative a fini commerciali verso i paesi o segmenti di mercato connotati da capacità di spesa,* perché meno esposti ai riflessi della crisi finanziaria internazionale
- *un maggiore orientamento della spesa promozionale verso iniziative di tipo b-to-c e b-to-b*
- *la valorizzazione dei comparti high-tech,* anche al fine di promuovere la collaborazione produttiva all'estero ed investimenti congiunti nel campo della ricerca
- l'affiancamento alle imprese di minor dimensione e alle *imprese artigiane* mature per l'internazionalizzazione, ma più fragili nel mercato globale
- *le missioni di operatori esteri in Italia in occasione di manifestazioni promozionali,* per abbattere i costi di promotion estera delle pmi italiane
- *la promozione della partecipazione italiana alle gare estere*, in particolare nel campo delle infrastrutture.

Sul piano del **Sistema/Paese** attraverso:

- *la selettività nelle scelte operative dei programmi straordinari "Made in Italy"*
- *i seguiti alle missioni istituzionali di Sistema-Italia* realizzate negli ultimi anni
- *i seguiti operativi nei settori merceologici individuati in occasione di Commissioni Miste o nei Memoranda of Understanding* conclusi con le controparti governative estere
- *l' individuazione di iniziative di collaborazione in materia di proprietà intellettuale* nei paesi dotati di desk anticontraffazione
- *l' individuazione di progetti in "counter-trade"* per favorire le relazioni commerciali attraverso lo scambio di materie prime/prodotti-servizi nei paesi in sviluppo.
- *l'elaborazione di "pacchetti assistenza" alle imprese che coprano esigenze di natura promozionale e finanziaria.*

Sul piano **degli interventi dei soggetti pubblici** attraverso:

- *l'attività di scouting* e *sensibilizzazione degli operatori nazionali verso le opportunità di business all'estero*
- *la razionalizzazione delle iniziative di comunicazione,* prevedendo progetti di tipo orizzontale (sistema-Italia) e verticale (concernenti i settori) caratterizzati da elementi di complementarietà
- *l'elaborazione di progetti di "area-settore",* suscettibili di applicazione in più paesi contraddisti da omogeneità nelle potenzialità di sviluppo, anche al fine di realizzare economie di scala;
- *l'utilizzo dei canali HO.RE.CA.* (settori alberghiero, ristorazione e catering) nei paesi maggiormente caratterizzati dalla crescita dell'offerta turistica di fascia alta.

3. STRATEGIA DI RETE

accordi di programma
accordi di settore
accordi con sistema camerale

Lo strumento del partenariato del Ministero con Regioni, mondo imprenditoriale e sistema camerale, deve raggiungere nel 2009 una migliore finalizzazione, riconducendo i programmi da condividere all'interno di aree prioritarie individuate

per tematiche :

- attrazione di investimenti esteri
- formazione/affiancamento alle imprese
- collaborazione con controparti estere
- grandi eventi

per modalità:

- distretti/filiere
- distribuzione estera
- servizi logistici
- progetti/paese

Perché il sistema pubblico possa produrre le migliori sinergie con gli attori che operano a sostegno delle imprese italiane nei mercati esteri occorre, inoltre, valorizzare il Sistema-Italia attraverso il rafforzamento dell'azione intrapresa con i meccanismi di concertazione già operanti o attivabili ai diversi livelli (*Tavolo strategico* con le Regioni, *Sportelli regionali* per l'internazionalizzazione, *consultazioni* a livello tecnico con le Associazioni e le altre istituzioni).

Nelle programmazioni comuni andrà sviluppata una visione di breve-medio periodo che garantisca :

specializzazione degli interventi
continuità delle azioni in una visione pluriennale
complementarietà dei progetti operativi in visione nazionale.

In qualità di soggetti partner del Ministero:

- **le Associazioni di categoria** vorranno esprimere in modo più incisivo le esigenze delle imprese rappresentate per indirizzare più efficacemente gli Accordi di settore valorizzando, *a fini dell' e-commerce,* gli strumenti telematici già operativi cofinanziati con fondi pubblici,

- **il sistema camerale** vorrà proporre logiche di filiera coagulando su progetti concreti gli interessi comuni intercettati dalle singole camere sui territori;

- **le Regioni** saranno portatrici di progetti selezionati sulla base delle priorità che saranno concordate.

4) MODALITA' PROMOZIONALI

Si forniscono le seguenti indicazioni utili per la progettualità operativa:

a) Articolazione di **progetti-paese** (in particolare nei mercati già interessati dalla *progettazione straordinaria "Made in Italy"* e che continueranno ad essere oggetto di attività a sviluppo di una strategia pluriennale) con l'individuazione di specifiche opportunità di business cui indirizzare le iniziative di promozione commerciale di settore (con particolare attenzione ai canali della distribuzione), nonché di collaborazione imprenditoriale.

b) Ricorso alla *comunicazione* – nelle componenti della **comunicazione di sistema-Italia** e **di settore** - quale filo conduttore per l'articolazione delle singole iniziative promozionali, a carattere merceologico e di filiera.

c) Utilizzo di modalità innovative per raggiungere con maggiore incisività i target nei paesi, nonché impiego delle **nuove tecnologie** per agganciare la fascia giovane di consumatori.

d) Divulgazione di un **messaggio** che enfatizzi la componente tecnologica e innovativa dei processi produttivi applicati dalle pmi italiane (quali ***risparmio energetico, eco-sostenibilità, nuovi materiali****).*

e) Ricorso al concept di "*Qualità globale*" come elemento caratterizzante i prodotti italiani, per favorirne il **riposizionamento** a livello internazionale. La comunicazione punterà sulle caratteristiche di "*affidabilità*", "*puntualità*" sia nella fornitura che nell'assistenza".

5. ICE

Nel suo ruolo di strumento operativo del Ministero e di ente di riferimento nazionale per la programmazione promozionale pubblica e privata, è chiamato ad assicurare una maggiore efficacia progettuale e realizzativa perseguendo i seguenti *macro-obiettivi*:

- *programmare le attività in base al grado di internazionalizzazione delle imprese*
- *accrescere il portafoglio ordini delle imprese*
- *accompagnare le imprese nei loro processi di approccio ai mercati*
- *assicurare la diffusione e la puntualità dell'informazione*
- *valorizzare il raccordo tra il piano promozionale e la programmazione sviluppata nei rapporti di partenariato*
- *progredire nel processo di razionalizzazione organizzativa in relazione al contenimento della spesa pubblica e alle difficoltà connesse alla congiuntura internazionale.*

Direttive specifiche:

- la programmazione delle iniziative promozionali 2009 andrà rappresentata in rapporto agli ***obiettivi di mercato perseguiti* e *circoscritti*** in base alle opportunità di business individuate (potenzialità della domanda locale o di partnership commerciali/produttive,ecc.);
- le iniziative promozionali saranno inquadrate in "progetti-paese";
- all'interno dei progetti-paese l'attenzione andrà, in particolare, rivolta: ai rapporti con la distribuzione estera e con le "centrali d'acquisto" locali e, d'intesa con le associazioni di categoria, alla crescita di competitività dell'offerta italiana in termini di servizi logistici e post vendita;

- una linea d'azione significativa sarà dedicata allo sviluppo delle potenzialità di business collegate agli strumenti commerciali telematici.

Inoltre, nel corso dell'anno l'Istituto affiancherà il Ministero nello svolgimento della funzione di monitoraggio del piano promozionale al fine di operare con tempestività gli adattamenti alle sopravvenute esigenze congiunturali.

Un raccordo più stretto con la struttura ministeriale - nel rispetto di autonomie e dei ruoli specifici - garantisce, infatti, maggiore efficienza e favorisce una più rapida e piena coincidenza nel passaggio dalle decisioni di governance all'applicazione operativa, in particolare rispetto agli input rivenienti dalle relazioni istituzionali e politico/economiche intrattenute dal Ministero nei vari Paesi.

09A03746

DECRETO 10 marzo 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'IMQ S.p.a. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di prima autorizzazione all'IMQ S.p.a. ed il successivo decreto ministeriale di estensione dei compiti del 2 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'IMQ S.p.a. della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 23 dicembre 2008, protocollo Mise n. 1739 del 12 gennaio 2009, con la quale l'IMQ S.p.a. con sede legale in Milano, Via Quintiliano n. 43, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per l'IMQ S.p.a. soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'IMQ S.p.a. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L'IMQ S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03085

DECRETO 10 marzo 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di prima autorizzazione del CEC (Consorzio Europeo Certificazione) ed il successivo decreto ministeriale di estensione dei compiti del 15 dicembre 2004;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dal CEC (Consorzio Europeo Certificazione) della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 29 gennaio 2009, protocollo Mise n. 13632 del 13 febbraio 2009, con la quale il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) con sede legale in Legnano (Milano) Via Pisacane n. 46, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

Il CEC (Consorzio Europeo Certificazione) è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03084

DECRETO 10 marzo 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione all'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL MERCATO, CONCORRENZA, CONSUMATORI, VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della Direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2004 di prima autorizzazione dell'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) ed il successivo decreto ministeriale di estensione dei compiti del 5 ottobre 2005;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) della somma di € 6.847,80 sul capitolo 3600 capo 18 come disposto dal decreto sopra citato;

Vista l'istanza del 9 settembre 2008, protocollo Mise n. 23303 del 10 settembre 2008, con la quale l'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) con sede legale in Piacenza, Via Paolo Belizzi n. 29/31/33, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE;

Considerato che i risultati degli esami documentali per l'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

Allegato III (esame CE del tipo);

Allegato IV (garanzia della qualità della produzione);

Allegato V (verifica su prodotto);

Allegato VI (conformità al tipo);

Allegato VII (garanzia qualità prodotti);

Allegato VIII (controllo di fabbricazione interno);

Allegato IX (verifica di un unico prodotto).

Art. 2.

L'ICEPI (Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali S.p.a.) è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale.

2. Entro il periodo di validità della autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale del mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica ex Uff. VII.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla Commissione europea.

Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A03083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

DECRETO 27 marzo 2009.

Costituzione dell'Ufficio unico elettorale.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979, per il giorno 10 maggio 2009;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla designazione dei componenti dell'Ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'Ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è composto come segue:

avv. Giuseppe Orazio Russo - vice avvocato generale dello Stato - presidente;

avv. Orsola Biagini - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio;

avv. Paolo Marchini - avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 marzo 2009

L'Avvocato generale: FIUMARA

09A03776

DECRETO 27 marzo 2009.

Elezione dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il D.A.G. in data 30 maggio 2006, con il quale sono stati nominati per un triennio dal 28 giugno 2006 i componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato;

Ritenuto che il 27 giugno 2006 scade la durata in carica degli attuali componenti elettivi in seno al suddetto Consiglio;

Considerato che occorre conseguentemente procedere all'indizione di nuove elezioni per la nomina dei componenti elettivi per il prossimo triennio;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Decreta:

Sono indette le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d)* dell'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Le elezioni avranno luogo il giorno 10 maggio 2009 in Roma, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, dalle ore 9 alle ore 21.

Con altro decreto si procederà alla nomina dei componenti dell'Ufficio elettorale istituito dall'art. 22, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 marzo 2009

L'Avvocato generale: FIUMARA

09A03776-bis

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Fondo sanitario nazionale 2008 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali del personale dipendente del S.S.N., relativi al 1° biennio economico 2006-2007. (Deliberazione n.100 /2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, secondo l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo l'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, commi 143 e 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che determina in 99.082.000.000 di euro, per l'anno 2008, il livello della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre ordinariamente lo Stato;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *d)*, punto 7 della richiamata legge finanziaria 2007, che autorizza le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione siciliana è pari al 47,05 per cento per l'anno 2008, e che dall'anno 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 27 marzo 2008, n. 48 con cui è stata accantonata la somma di 661.000.000 di euro per le finalità sopra indicate;

Visto l'art. 3, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale stabilisce che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato per l'anno 2008 di 661.000.000 di euro a copertura dei maggiori oneri contrattuali per il personale dipendente del S.S.N. per il biennio economico 2006-2007;

Vista la nota prot. n. 0031496-P del 30 settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie relative all'anno 2008, pari a 661.000.000 di euro, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che la proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prevede il riparto della somma pari a 661.000.000 di euro da destinare a titolo di concorso dello Stato al finanziamento per la copertura dei maggiori oneri contrattuali per il personale sanitario per il biennio economico 2006-2007, di cui 656.000.000 di euro per le regioni e 5.000.000 di euro a integrazione delle risorse destinate agli I.Z.S.;

Tenuto conto che per la Regione siciliana è stato necessario correggere la quota di partecipazione alla spesa, erroneamente calcolata nella misura del 44,09 per cento in occasione del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, anziché nella misura del 47,05 per cento come previsto dalla legge n. 296/2006 sopra richiamata;

Vista la nota prot. n. 3925 del 26 settembre 2008, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha trasmesso l'intesa sul riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008, espressa nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

La somma di 661.000.000 di euro destinata al finanziamento dei maggiori oneri contrattuali del personale sanitario per il biennio economico 2006-2007, è ripartita tra le Regioni secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 33

ALLEGATO

Riparto disponibilità finanziare per il Servizio sanitario nazionale per il 2008, integrate a norma dell'art.3, comma 139, della legge 244/07

REGIONI E P.A.	TOTALE FABBISOGNO 2008	%	Integrazione a norma dell'art.3, comma 139, della legge 244/07	Integrazione per IZS a valere sulle somme di cui all'art.3, comma 139, della legge 244/07	Integrazione Totale a norma dell'art.3, comma 139, della legge 244/07
	(a)		(b)	(c)	(d) = (b) + (c)
PIEMONTE	7.428.313.238	7,60%	52.977.779	536.612	53.514.391
VALLE D'AOSTA	209.802.974	0,21%	1.907.710	-	1.907.710
LOMBARDIA	15.613.281.208	15,97%	96.594.469	1.177.315	97.771.784
P.A. BOLZANO	804.184.516	0,82%	8.095.753	-	8.095.753
P.A. TRENTO	828.484.240	0,85%	6.759.247	-	6.759.247
VENETO	7.783.120.702	7,96%	54.742.226	613.783	55.356.010
FRIULI	2.084.724.028	2,13%	17.602.879	-	17.602.879
LIGURIA	2.969.892.230	3,04%	25.061.804	-	25.061.804
EMILIA ROMAGNA	7.222.899.720	7,39%	54.879.944	-	54.879.944
TOSCANA	6.257.390.913	6,40%	46.850.739	-	46.850.739
UMBRIA	1.501.273.663	1,54%	10.644.912	342.785	10.987.698
MARCHE	2.605.634.270	2,67%	19.131.635	-	19.131.635
LAZIO	8.861.800.897	9,07%	51.598.756	576.095	52.174.851
ABRUZZO	2.168.359.313	2,22%	15.316.214	391.242	15.707.456
MOLISE	540.173.517	0,55%	3.890.287	-	3.890.287
CAMPANIA	9.230.437.819	9,44%	54.390.076	184.853	54.574.929
PUGLIA	6.581.380.936	6,73%	37.459.148	262.024	37.721.172
BASILICATA	994.355.897	1,02%	6.629.848	-	6.629.848
CALABRIA	3.305.270.651	3,38%	21.864.726	-	21.864.726
SICILIA	8.043.735.252	8,23%	49.974.799	454.056	50.428.855
SARDEGNA	2.718.254.016	2,78%	19.627.048	461.235	20.088.283
B. GESU'					
A.C.I.S.M.O.M.					
TOTALE	**97.752.770.000**	**100%**	**656.000.000**	**5.000.000**	**661.000.000**
CONTRATTO per IZS (ex art.3, comma 52 della legge 350/03 e art. 1 comma 182 della legge 266/05 e art. 3, comma 139 Legge 244/07)	**10.000.000**		**5.000.000**		
CONTRATTO per IZS (ex art. 3, comma 139, Legge 244/07)					
MED. PENITENZIARIA	**6.840.000**				
IZS	**221.000.000**				
CRI	**134.000.000**				
Altre Vincolate	**1.791.390.000**				
TOTALE FABBISOGNO	**99.916.000.000**		**661.000.000**		

REGIONI E P.A.	Fabbisogno indistinto 2008 (unità di euro)	FABBISOGNO INDISTINTO: Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale	IRAP stima 2008	Addizionale IRPEF stima 2008	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000 (**)	Fondo sanitario nazionale	Disponibilità di cassa (senza mobilità)	Disponibilità di cassa per contributo statale contratto personale IZS	Disponibilità di cassa totale	Disponibilità di cassa (senza mobilità) già assegnata con riparto FSN 2008	Somma residua da assegnare
	(1)=(a)+(b)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (c)	(10) = (8) + (9)	(11)	(12)=(10)-(11)
PIEMONTE	7.481.291.017	167.095.971		2.756.036.678	507.844.185	4.050.314.183		7.314.195.046	536.612	7.314.731.658	7.261.217.267	53.514.391
VALLE D'AOSTA	211.710.684	4.341.336	107.929.426	84.196.583	15.243.339			99.439.922		99.439.922	99.439.922	
LOMBARDIA	15.709.875.677	344.688.926		8.460.646.153	1.226.057.597	5.678.483.001		15.365.186.751	1.177.315	15.366.364.066	15.268.592.282	97.771.784
P.A. BOLZANO	812.280.269	17.089.038	367.619.933	368.126.076	59.445.222			427.571.298		427.571.298	427.571.298	
P.A. TRENTO	835.243.487	17.328.157	433.914.752	325.490.055	58.510.523			384.000.578		384.000.578	384.000.578	
VENETO	7.837.862.928	187.978.900		3.341.289.941	489.327.582	3.819.266.505		7.649.884.028	613.783	7.650.497.811	7.595.141.802	55.356.010
FRIULI	2.102.326.907	47.484.584	1.153.202.831	759.967.598	141.671.894			901.639.492		901.639.492	901.639.492	
LIGURIA	2.994.954.034	62.729.872		808.183.571	187.211.376	1.936.829.216		2.932.224.162		2.932.224.162	2.907.162.358	25.061.804
EMILIA ROMAGNA	7.277.779.664	171.955.829		3.079.240.179	515.511.738	3.511.071.918		7.105.823.835		7.105.823.835	7.050.943.891	54.879.944
TOSCANA	6.304.241.652	138.369.096		2.162.747.894	385.573.734	3.617.550.928		6.165.872.556		6.165.872.556	6.119.021.817	46.850.739
UMBRIA	1.511.918.575	34.031.402		373.242.152	80.784.204	1.023.860.817		1.477.887.173	342.785	1.478.229.958	1.467.242.261	10.987.698
MARCHE	2.624.765.905	57.467.177		799.857.863	148.654.084	1.618.786.781		2.567.298.728		2.567.298.728	2.548.167.093	19.131.635
LAZIO	8.913.399.653	162.193.247		4.183.104.945	655.945.206	3.962.156.255		8.801.206.406	576.095	8.801.782.500	8.749.607.650	52.174.851
ABRUZZO	2.183.675.527	41.537.068		488.332.311	111.568.221	1.542.237.928		2.142.138.459	391.242	2.142.529.701	2.126.822.245	15.707.456
MOLISE	544.063.804	12.952.736		43.150.605	25.985.724	461.974.738		531.111.068		531.111.068	527.220.781	3.890.287
CAMPANIA	9.284.827.895	163.215.831		1.517.151.393	346.454.082	7.258.006.589		9.121.612.064	184.853	9.121.796.917	9.067.221.988	54.574.929
PUGLIA	6.618.840.084	113.350.898		1.082.813.982	207.990.913	5.214.684.291		6.505.489.186	262.024	6.505.751.211	6.468.030.038	37.721.172
BASILICATA	1.000.985.745	16.926.354		71.718.655	38.652.385	873.688.351		984.059.391		984.059.391	977.429.543	6.629.848
CALABRIA	3.327.135.377	47.418.994		183.740.000	157.964.838	2.938.011.546		3.279.716.383		3.279.716.383	3.257.851.657	21.864.726
SICILIA	8.093.710.052	128.084.893	3.808.090.579	1.582.896.690	305.994.881		2.268.643.008	4.157.534.579	454.056	4.157.988.635	4.369.167.487	-211.178.851
SARDEGNA	2.737.881.065	45.917.138	1.942.776.079	626.044.621	123.143.227			749.187.848	461.235	749.649.083	749.187.848	461.234
B. GESU'												
A.C.I.S.M.O.M.												
TOTALI	**98.408.770.000**	**1.982.157.447**	**7.813.533.601**	**33.097.977.944**	**5.789.534.954**	**47.506.923.046**	**2.268.643.008**	**88.663.078.953**	**5.000.000**	**88.668.078.953**	**88.322.679.296**	**345.399.656**
ENTRATE REGIONALI (*)							**contributo regionale**	**9.795.691.048**			**9.480.090.704**	
CONTRATTO per IZS (ex art.3, comma 52 della legge 350/03 e art. 1 comma 182 della legge 266/05)	**10.000.000**						10.000.000	10.000.000			10.000.000	
CONTRATTO per IZS (ex art. 3, comma 139, Legge 244/07)	**5.000.000**						5.000.000	5.000.000				
MED. PENITENZIARIA	**6.840.000**						6.840.000	6.840.000			6.840.000	
IZS	**221.000.000**						221.000.000	221.000.000			221.000.000	
CRI	**134.000.000**						134.000.000	134.000.000			134.000.000	
Altre Vincolate	**1.791.390.000**						1.741.390.000	1.741.390.000			1.741.390.000	
TOTALE FABBISOGNO	**100.577.000.000**						**4.386.873.008**	**100.577.000.000**			**99.916.000.000**	**661.000.000**

(*) Somma colonne (2) e (3)

(**) Importi indicati in via provvisoria a copertura integrale. Compresi 50 mln al Lazio per il Bambino Gesù

09A03742

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 marzo 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 96/09/CONS).

L'AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 marzo 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il TITOLO II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 7 gennaio 2009, prot. n. 138, con la quale la Lega società di pallacanestro Serie A ha trasmesso le linee-guida, approvate dall'assemblea della stessa Lega il 19 dicembre 2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9/2008;

Vista la nota in data 20 gennaio 2009, prot. n. 3394, con la quale la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla lega società di pallacanestro serie A l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati e il relativo termine di conclusione del procedimento dell'8 marzo 2009;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 20 gennaio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'organizzatore della competizione, svolta ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS, in data 3 febbraio 2009, gli uffici dell'Autorità hanno rilevato come non emergesse chiaramente dalla lettura della prima versione delle linee guida, quali azioni la Lega avrebbe intrapreso in caso di insuccesso delle procedure competitive ed hanno evidenziato la necessità di prevedere e disciplinare una procedura di assegnazione «residuale»;

Vista la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati, depositate in data 19 febbraio 2009, prot. n. 13076, con le integrazioni trasmesse in data 2 marzo 2009, prot. n. 16178, e 3 marzo 2009, prot. 16606, che recepiscono i rilievi formulati in sede di audizione e disciplinano una procedura di assegnazione residuale rispetto a quella delineata nella prima versione;

Ritenuto di poter approvare le predette linee guida, nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

a) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti,

con particolare riferimento alla fase della trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori della comunicazione;

b) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere esito negativo, anche la singola società sportiva avrà diritto di commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e in concorrenza non esclusiva con la Lega Basket, salvo che, ad esito di apposita decisione assunta da tutte le società sportive della stessa Lega all'unanimità, non siano deliberate la predisposizione di nuove linee guida per ulteriori procedure competitive per la commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;

Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Società di pallacanestro serie A, in data 19 febbraio 2009 e integrata in data 2 marzo 2009.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 4 marzo 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: MAGRI-LAURIA

AVVERTENZA:

Il documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, è consultabile sul sito Internet dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni http://www.agcom.it

09A03513

UNIVERSITÀ «CARLO BO» DI URBINO

DECRETO RETTORALE 17 marzo 2009.

Rettifica al decreto del 15 novembre 2008, concernente l'emanazione dello Statuto di autonomia dell'Università di Urbino.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 1192/08 del 15 novembre 2008 di emanazione dello Statuto dell'Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2008;

Considerato che occorre correggere errori materiali contenuti negli articoli 7 e 8;

Decreta:

1. Il decreto rettorale n. 1192/08 del 15 novembre 2008 di emanazione dello Statuto dell'Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2008, è così rettificato:

Art. 7 *(Statuto):*

Al comma 2, primo periodo: la parola «sentite» è sostituita dalla parola «sentiti».

Art. 8 *(Regolamenti):*

Al comma 3, ultimo periodo: la parola «sentite» è sostituita dalla parola «sentiti».

Al comma 4, ultimo periodo: la parola «sentito» è sostituita dalla parola «sentiti».

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 17 marzo 2009

Il rettore: BOGLIOLO

09A03173

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Nocciola Piemonte con sede in via Umberto I° n. 1 - 12060 Bossolasco (Cuneo), e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore – SACO VII, Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati (nocciola tostata, granella di nocciole, farina di nocciole, pasta di nocciole), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

È altresì consentito l'utilizzo della indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» nella designazione, presentazione e pubblicità dei preparati nei quali i prodotti di cui al comma 1 sono presenti in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzare la qualità.

Art. 2.

Cultivar

La denominazione «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» designa il frutto della varietà di nocciolo «Tonda Gentile Trilobata» coltivato nel territorio idoneo della Regione Piemonte, definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Area di produzione

La zona di produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» comprende il territorio della Regione Piemonte atto alla coltivazione del nocciolo ed è così determinato: Provincia di Alessandria - intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Belforte Monferrato, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina Cavatore, Cellamonte, Cereseto Monferrato, Cerreto Grue, Cerrina, Conzano, Costa Vescovato, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Gremiasco, Grognardo, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Precetto di Valenza, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccaforte Ligure, Rocca Grimalda, Rocchetta Ligure, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Vignole Borbera, Villadeati, Villalveinia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

Provincia di Asti - intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerino Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castellero, Castel Rocchero, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montemagno, Montegrosso d'Asti, Montiglio Monferrato, Morasengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Biella - intero territorio dei seguenti comuni: Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglia', Cerreto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Curino, Gaglianico, Lessona, Magnano, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, Mosso Santa Maria, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Roppolo, Sala Biellese, Sandigliano, Soprana, Sostegno, Strona, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

Provincia di Cuneo - intero territorio dei seguenti comuni: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallermaggiore, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Ciglie', Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano D'Alba, Dogliani, Dronero, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Beria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de Baldi, Roccaforte, Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommaria Perno, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola.

Provincia di Novara - intero territorio dei seguenti comuni: Agrate Conturbia, Ameno, Arona, Bellinzago Novarese, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cavallirio, Colazza, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Lesa, Maggiora, Marano Ticino, Massino Visconti, Meina, Mezzomerico, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Varallo Pombia, Veruno.

Provincia di Torino - intero territorio dei seguenti comuni: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Bandissero Canavese, Baldissero Torinese, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bibiana, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusisco Bruzolo, Buriasco, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Campiglione-Fenile, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carmagnola, Casalborgone, Caselette, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Ciconio, Cintano, Cinzano, Coassolo Torinese, Coazze, Colleretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grosso, Inverso Pinasca, Isolabella, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè, Macello, Maglione, Marentino, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Moncalieri, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Osasco, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecco, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perosa Canavese, Pertusio, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Porte, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Rivalba, Riva Presso Chieri, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, Sangano, San Germano Chisone, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Pietro Val Lemina, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Scarmagno, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Strambinello, Strambino, Susa, Torino, Torre Canavese, Trana, Trofarello, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Varisella, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villanova Canavese, Villarbasse, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villar Perosa, Villastellone, Vistrorio, Volpiano.

Provincia di Vercelli - intero territorio dei seguenti comuni: Alice Castello, Borgosesia, Cellio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Moncrivello, Roasio, Serravalle Sesia, Valduggia.

Art. 4.

Produzione

Le condizioni ambientali di coltura dei noccioleti destinati alla produzione di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto e le forme di allevamento devono essere quelli in uso generalizzato e riconducibili alla coltivazione a cespuglio e/o «monocaule», con una densità variabile tra le 200 e le 500 piante ad ettaro. Per gli impianti realizzati prima del riconoscimento comunitario (Reg. CE 1107 del 12 giugno 1996) è consentita una densità massima fino a 650 piante ad ettaro.

Le cure colturali ed i sistemi di potatura e di raccolta devono essere quelli generalmente usati e, in special modo per i nuovi impianti, devono essere atti a non modificare le caratteristiche dei frutti. La produzione unitaria massima consentita di «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è fissata in 3.500 kg/ha di coltura specializzata. La eventuale conservazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», al fine di dilazionare la commercializzazione, deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali.

Art. 5.

Elenco noccioleti

I noccioleti idonei alla produzione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 9.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve rispondere alle seguenti caratteristiche merceologiche:

Nocciola intera in guscio:

deve essere confezionata entro il 31/12 successivo all'anno di raccolta, forma della nucula: sub-sferoidale o parzialmente sub-sferoidale trilobata; dimensioni non molto uniformi, con calibri prevalenti da 17 a 21 mm; guscio di medio spessore, di color nocciola mediamente

intenso, di scarsa lucentezza, con tomentosità diffuse all'apice e striature numerose, ma poco evidenti.

Nocciola sgusciata:

il frutto intero sgusciato ha seme di forma variabile (sub-sferoidale, tetraedrica e, talvolta, ovoidale); colore più scuro del guscio; per lo più ricoperto da fibre, con superficie corrugata e solcature più o meno evidenti; dimensioni più disformi rispetto alla nocciola in guscio; perisperma di medio spessore, ma di eccellente distaccabilità alla tostatura; tessitura compatta e croccante; sapori ed aromi finissimi e persistenti; resa alla sgusciatura variabile, ma comunque compresa tra il 40% ed il 50%.

Nocciola tostata: il frutto intero o minimamente fratturato che ha subito un processo di tostatura ed è stato privato in tutto od in parte del perisperma esterno.

Granella di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinatura di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa tra 1 e 12 mm.

Farina di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinatura di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque compresa fra 250 micron e 1 mm.

Pasta di nocciole: il prodotto ottenuto dalla macinatura di nocciole intere o frantumate già tostate ed avente una granulometria varia in relazione al grado di macinatura, ma comunque inferiore a 250 micron.

Art. 7.

Commercializzazione

La commercializzazione della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) per prodotto in guscio: in sacchi di tessuto idoneo a tutti i livelli di commercializzazione o, eccezionalmente, allo stato sfuso nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo singolo o associato e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento;

b) per prodotto sgusciato, semilavorato e finito: in confezioni idonee ad uso alimentare, anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

Il prodotto di cui alla lettera *b)* può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni devono essere indicate, le diciture «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte», seguita da «Indicazione geografica protetta» o «IGP», e il nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. L'indicazione dell'annata di raccolta delle nocciole contenute è obbligatoria per il prodotto in guscio o sgusciato. Inoltre:

a) il prodotto in guscio dalla produzione, in sacchi, sacconi o prodotto sfuso, di cui all'art. 7, lettera *a)*, non etichettato o non etichettato con tutte le indicazioni previste dal presente disciplinare per l'immissione al consumo con la I.G.P., al fine di garantire gli opportuni controlli e la rintracciabilità, deve essere accompagnato dal documento commerciale che riporti l'indicazione geografica protetta e dalla documentazione prevista per l'eventuale frazionamento della partita;

b) il prodotto sgusciato e semilavorato, confezionato in sacchi, scatole od altri contenitori ad uso alimentare di cui all'art. 7, lettera *b)*, deve riportare in etichetta il simbolo comunitario dell'I.G.P.;

la valorizzazione dell'utilizzo della «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» IGP nel preparato alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la dicitura «prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» «IGP». È fatto divieto di usare, con la denominazione di cui all'art. 1, qualsiasi altra denominazione ed aggettivazione aggiuntiva, fatta salva la menzione varietale «Tonda Gentile Trilobata».

Art. 9.

Organismi di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. (INOQ), con sede in piazza Carlo Alberto Grosso, 82 - 12033 Moretta (Cuneo) tel. +390172-911323, fax +390172-911320, e-mail inoq@inoq.it.

09A03263

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rovigon»

Nella parte del comunicato concernente «determinazione AIC/N n. 1115 del 14 maggio 2008», relativo al medicinale «Rovigon», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 151 del 30 giugno 2008, a pag. 31, al paragrafo:

È autorizzata la modifica di eccipienti del supporto inerte della Dry Vit. E 50% tipo CWS/F contenente principio attivo: All-Rac-œ-tocoferil-acetato

in luogo di:

Dry Vit. E 50% tipo CWS/F

leggasi:

Dry Vit. E 50% tipo CWS/S

09A03184

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citroselz»

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 1795 del 19 settembre 2008», relativo al medicinale «Citroselz», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2008, a pag. 5, ai paragrafi eccipienti:

Relativamente alla confezione: «1641 mg + 1275 mg compresse effervescenti» 10 compresse

in luogo:

di eccipienti: Sorbitolo 438,0 mg; Leucina 18,0 mg; Sorbitolo 438,0 mg; Leucina 18,0 mg; Saccarina sodica 10,0 mg; Simeticone10,0 mg; Polisorbato 20 8,0 mg;

leggasi:

eccipienti: Sorbitolo 438,0 mg; Leucina 18,0 mg; Saccarina sodica 10,0 mg; Simeticone 10,0 mg; Polisorbato 20 8,0 mg

Relativamente alla confezione: «1641 mg + 1275 mg compresse effervescenti» 30 compresse

in luogo di:

eccipienti: Sorbitolo 438,0 mg; Leucina18,0 mg; Sorbitolo 438,0 mg; Leucina 18,0 mg; Saccarina sodica 10,0 mg; Simeticone 10,0 mg; Polisorbato 20 8,0 mg

leggasi:

eccipienti: Sorbitolo 438,0 mg; Leucina 18,0 mg; Saccarina sodica 10,0 mg; Simeticone 10,0 mg; Polisorbato 20 8,0 mg.

09A03183

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2009 sono state adottate la 1ª edizione del «Regolamento in materia di attestato di formazione in materia di sicurezza (AFS)», la 1ª edizione della «Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo delle abilitazioni di pilota collaudatore, licenze di navigatore collaudatore sperimentatore e di tecnico di volo» e la 3ª edizione del «Regolamento per i dispositivi di addestramento al volo del personale navigante di condotta (FTSD)».

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

09A03514

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-077) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.